

DISCIPLINARE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI BAR/RISTORANTE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE – VIA BARANI
FIOREZZUOLA D'ARDA

Art. 1 – Oggetto-----

La gestione ha per oggetto l'erogazione del servizio bar /ristorante presso il Centro Sportivo Comunale – Via Barani in FIOREZZUOLA D'ARDA

Art. 2 – Allestimento bar – ristorante-----

Tutti i locali del bar/ristorante vengono consegnati arredati e attrezzati per il servizio così come meglio specificato nell'inventario allegato.

Art. 3 – Obblighi-----

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a presentare le scie e le notifiche sanitarie presso il competente Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda, preventivamente all'attivazione del servizio presso i citati locali.-----

La Società “ Fiorenzuola Patrimonio srl “ garantisce l'idoneità strutturale e igienico sanitaria dei locali.-----

Art. 4 – Descrizione servizio-----

Il servizio di bar/ristorante dovrà garantire una provvista di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare tutta l'utenza.-----

Il gestore deve assicurare tutto quanto necessario per il regolare funzionamento del servizio.-----

I generi di consumo devono essere di ottima qualità e rispondere alle condizioni prescritte dalla legge e dalle Autorità competenti.-----

La vendita di generi avariati, adulterati, mal conservati o contenenti sostanze nocive o comunque non rispondenti alle disposizioni di legge, darà luogo alla revoca della gestione senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.-----

Art. 5 – Obblighi del gestore

Il gestore deve garantire un servizio di eccellente qualità.

Il gestore deve esporre in modo ben visibile nei locali il nominativo dei laboratori e la sede presso i quali si serve per il rifornimento dei generi alimentari freschi.

Tutto il personale deve essere regolarmente assunto, secondo la vigente normativa.

Gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro, le leggi e i contratti di categoria vigenti, sono a carico del gestore, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte della Società.

La Ditta si impegna a documentare quanto sopra allorché la Società lo richieda.

Il gestore si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria, alla pulizia ed alla disinfestazione di tutti i locali.

Il gestore si impegna altresì, durante l'orario di servizio, ad assicurare anche l'ordine e la pulizia degli arredi presenti nel locale. Il gestore deve provvedere all'allontanamento dei rifiuti fino ai punti di conferimento predisposti dal servizio di raccolta del Comune.

Il gestore si obbliga altresì a impedire tutto ciò che non si addica alla convenienza del luogo o possa recare disturbo allo svolgimento delle attività che si svolgono nel complesso sportivo natatorio.

E vietata altresì la vendita di super alcolici ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 10.11.2005. -

Qualunque miglioria apportata ai locali durante il corso della gestione deve essere preventivamente autorizzata e comunque resta a beneficio della Società, senza che il gestore possa pretendere indennizzo alcuno.-

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare il proprio responsabile del servizio.

Art. 6 – Durata della gestione-----

Il contratto avrà la durata di mesi 6 da novembre 2021 ad aprile 2022.

Art. 7 – Orario di apertura e chiusura-----

Si richiede come servizio minimo indispensabile un servizio bar negli orari di apertura degli impianti sportivi dalle 10.00 alle 22.00. -----

Art. 8 . Canone da versare a favore di Società Fiorenzuola Patrimonio SRL

Il canone per la gestione è di €._____ + IVA annui.
(_____/100 + IVA) oltre le imposte e le tasse come per legge. Il canone verrà corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate:---
Le spese generali per i consumi di acqua, energia elettrica, gas e l'imposta dei rifiuti sarà a carico dell'aggiudicatario.-----

Art. 9 – Continuità del servizio-----

Il gestore si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente disciplinare senza interruzione per qualsiasi circostanza.-----
In nessun caso può, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che deve essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.-----

Art. 10 – Controllo del servizio-----

La Fiorenzuola Patrimonio SRL effettuerà un'attività di controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare nonché della qualità dei prodotti posti in vendita.-----

Art. 11 – Cauzione definitiva. -----

La ditta dovrà, prima della stipula del contratto di gestione, a garanzia degli obblighi assunti, costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell'offerta economica aggiudicata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o assegno circolare intestato all'azienda contenenti le seguenti clausole:

- pagamento: entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della società;
- rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale;

La fideiussione bancaria dovrà essere rilasciata da imprese autorizzate all'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/93 ed in regola con il disposto della L. 348/83.-----

La polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese autorizzate all'attività assicurativa ai sensi del D.Lgs. 175/95 ed in regola con il disposto della L. 348/83.-----

Sarà ritenuta valida anche la fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Finanziaria.-----

Lo svincolo di detta cauzione verrà effettuato al termine della durata complessiva della gestione di cui al precedente art. 6. -----

Art. 12 – Decadenza del contratto-----

Qualora si verificano i seguenti casi:-----

- a) compimento da parte del gestore o dei suoi collaboratori di un atto che abbia compromesso o comunque possa compromettere il servizio;-----
- b) fallimento del gestore;-----
- c) qualora durante il suo corso l'Autorità competente non ritenga di confermare la licenza di esercizio ovvero provveda al ritiro;-----
- d) applicazione di tre penalità per violazione del presente contratto;-----

La Società provvederà ad effettuare al gestore le relative contestazioni mediante comunicazione scritta. Decorsi 15 giorni dalla stessa, se il gestore persiste nell'inadempienza, senza fornire plausibile giustificazione, la Società si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza con efficacia immediata.-----

In caso di pronuncia di decadenza, il gestore è obbligato a liberare i locali entro il termine indicato nella comunicazione con la quale si notifica l'intervenuto provvedimento di decadenza.-----

Art. 13 – Copertura assicurativa minima -----

La ditta deve provvedere ad idonea copertura assicurativa a garanzia di eventuali danni dovuti dall' esecuzione del servizio procurati alla Società ed a terzi per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro. -----

A tal fine è considerato terzi anche il personale della Società.-----

Art. 14 – Ulteriori obblighi-----

Il gestore si obbliga a sollevare la Società in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l'esecuzione del servizio oggetto della gestione.-----

Il gestore si obbliga alla notifica alla Società di ipotesi di variazione del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell'impresa.-----

La società si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della gestione; la Società Fiorenzuola Patrimonio srl si riserva di rideterminare l'intero disciplinare in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del gestore.-----

Il gestore si obbliga all'osservanza della normativa di cui alla legge 46/90 e delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. L.gs. 81/2008 .-----

Art. 15 – Divieto di cessione della gestione-----

Il gestore non può sotto qualsiasi titolo, cedere tutto o in parte il servizio ad altra impresa.-----

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intende come nulla e di nessun effetto nei rapporti con la Società salva alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro revocata la gestione e fatto salvo il diritto al risarcimento del conseguente danno.-----

Art. 16 – Penalità per inadempimento-----

In caso di violazione delle prestazioni contenute nel presente disciplinare, la Società procederà, previa contestazione al gestore e considerate le giustificazioni da esso fornite, procedere all'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura di €. 250,00 per ogni singola prescrizione, fatta salva comunque la facoltà della pronuncia di decadenza.-----

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno prelevate direttamente dalla cauzione qualora non corrisposte entro giorni 15 dalla richiesta.-----

Art. 17 – Responsabilità per danni-----

La Società non risponde di alcun danno arrecato al gestore per fatto derivante dall'esecuzione del servizio.-----

La Società non si costituisce ne può essere considerata depositaria di provviste, mobili, oggetti e quant'altro detenuto dal gestore nei locali per l'esecuzione del servizio rimanendo a totale carico del gestore la custodia e la conservazione di quanto serva per l'esecuzione del servizio.-----

Il gestore risponde direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi collaboratori possa derivare alla Società Fiorenzuola Patrimonio SRL o a terzi.-----

Art. 18 – Foro competente-----

Foro competente, per eventuali controversie, è quello di Piacenza-----

FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL

Ing. Massimo Melato

Ditta -----
